

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado promossa

DA

La **SOCIETA'**(C.F. **OMISSIS**), **FIDEIUSSORE 1**(C.F. **OMISSIS**) e **FIDEIUSSORE 2**(C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS**, elettivamente domiciliati in **OMISSIS**

ATTORI OPPONENTI

CONTRO

BANCA(C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio degli avv. **OMISSIS**, elettivamente domiciliata in **OMISSIS** presso lo studio dell'avv. **OMISSIS**

CONVENUTA OPPOSTA

E proseguita

DA

FIDEIUSSORE 1(C.F. **OMISSIS**) e **FIDEIUSSORE 2**(C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS**, elettivamente domiciliati in Via **OMISSIS**

RICORRENTI IN RIASSUNZIONE

CONTRO

BANCA(C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio degli avv. **OMISSIS**, elettivamente domiciliata in Via **OMISSIS** presso lo studio dell'avv. **OMISSIS**

CONVENUTA OPPOSTA

E CON LA CHIAMATA DI

Fallimento I SOCIETA' in liquidazione (C.F. **OMISSIS**)

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come da atti di causa

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La **BANCA** ha richiesto ed ottenuto avverso la **SOCIETA'**— successivamente fallita in corso di causa - ed avverso i fideiussori di quest'ultima **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il complessivo importo di Euro 282.677,05, importo ridotto in Euro 247.179,73 quanto a **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2**, facendo leva su tre distinti rapporti giuridici intercorsi con la debitrice principale s.r.l. **SOCIETA'** costituiti il primo dal contratto di finanziamento datato 18.10.2013, dell'originario importo di Euro 180.000,00, rimasto inadempito per l'importo di Euro 93.179,75, il secondo dal contratto di conto corrente bancario n. 24 che, alla data del 11.10.2017, aveva uno scoperto di Euro 59.077,38, ed il terzo dal contratto di conto speciale n. xxxx che, alla data del 11.10.2017, aveva uno scoperto di Euro 130.419,92.

La s.r.l. **SOCIETA'** ed i fideiussori di quest'ultima **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** hanno proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo facendo valere delle difese generiche così riassumibili:

- 1) non debenza della pretesa monitoria per mancanza di idonea prova del credito azionato;
- 2) usurarietà del tasso di interesse moratorio del contratto di finanziamento datato 18.10.2013, dell'originario importo di Euro 180.000,00, ove rapportato alla soglia usura dei tassi di interesse dei rapporti bancari in precedenza in essere con la **BANCA** che erano stati estinti a seguito della contrazione

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

del predetto finanziamento e del versamento della somma mutuata a tacitazione delle pregresse esposizioni debitorie;

3) violazione degli obblighi formali di cui all'art. 117 T.U.B. e conseguente nullità delle disposizioni negoziali che avevano previsto, a carico della società debitrice principale, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché interessi pattuiti in misura ultralegale in mancanza di idonea documentazione scritta;

4) nullità delle commissioni di massimo scoperto per mancanza di causa idonea;

5) nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza e/o errata quantificazione del credito monitorio azionato stante l'illegittima applicazione dello ius variandi in mancanza delle condizioni previste dalla legge;

6) nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in mancanza dei presupposti previsti dalla legge;

7) nullità delle fideiussioni sottoscritte da **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** per il fatto che la banca, successivamente al rilascio delle fideiussioni, aveva concesso "credito alla debitrice principale senza alcuna autorizzazione degli odierni oppositori, pur essendo a conoscenza che le condizioni patrimoniali della stessa Società erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito", con conseguente "estinzione dell'obbligazione di garanzia prestata dai fideiussori della debitrice principale e comunque la liberazione degli odierni oppositori dalle garanzie prestate";

8) nullità delle fideiussioni sottoscritte da **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** per essere state stipulate in violazione delle norme sulla concorrenza previste dalla legge n. 287 del 1990: giova subito anticipare come la difesa dei fideiussori **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** abbia soltanto con il deposito della memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. prospettato per la prima volta la violazione, ad opera della banca odierna opposta, del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. a pena di decadenza della garanzia.

Si è costituita la **BANCA** contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione spiegata dalla parte attrice: intervenuto il fallimento della società debitrice principale ed effettuata la riassunzione del giudizio ad opera dei fideiussori attori, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della precisazione delle conclusioni avvenuta il 13 aprile 2023.

Questi i fatti di causa, reputa il Tribunale di dovere disattendere l'opposizione a decreto ingiuntivo azionata dagli attori per i motivi di seguito evidenziati.

Come detto in precedenza, ed iniziando a dare risposta alla prima delle doglianze prospettate dalla parte attrice, la pretesa monitoria si fonda su tre distinti rapporti giuridici intercorsi tra la debitrice principale s.r.l. **SOCIETA'**, successivamente fallita in corso di causa, e la **BANCA**, rapporti consistiti nel contratto di finanziamento datato 18.10.2013 dell'importo di Euro 180.000,00, nel contratto di conto corrente bancario n. xx e nel contratto di conto speciale n. xxx: tali rapporti sono stati garantiti dai fideiussori attori **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** quanto al contratto di finanziamento con garanzia menzionata nello stesso contratto di finanziamento all'art. 5 e quanto ai contratti di conto corrente e conto speciale con fideiussione omnibus secondo il noto schema A.B.I. esecrato dalla Banca d'Italia che tanto ha dato da tribolare agli interpreti.

Ciò premesso, ad avviso di chi scrive la banca convenuta opposta ha fornito piena prova sia dei titoli negoziali da cui trae linfa la pretesa monitoria azionata, sia dell'ammontare del credito avendo essa prodotto non soltanto le copie fotostatiche dei contratti sottoscritti dalla debitrice principale **SOCIETA'** ma anche gli estratti di conto corrente ordinario ed anticipi a far data dall'inizio dei rapporti sino al passaggio a sofferenza: l'unica questione in punto prova del rapporto e conseguente produzione di forma scritta da sceverare concerne le sorti del contratto di conto speciale n. XXXX per il quale la parte attrice ha dedotto la nullità in quanto il fascicolo della banca creditrice risulta sprovvisto della produzione della relativa copia fotostatica. Sul punto il Tribunale aderisce al ragionamento argomentato dalla difesa della banca alle pagine 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta secondo cui la previsione del conto anticipi con cui la banca mette a disposizione delle somme di denaro al correntista che vengono versate sul conto ordinario in uno con gli interessi passivi maturati, salvo incassare i pagamenti delle fatture via via maturati in favore del medesimo correntista, non comporta la costituzione di un distinto ed autonomo rapporto ma la messa in evidenza di un conteggio virtuale il cui esito periodico e finale viene riversato

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

sul conto ordinario di appoggio: al conto anticipi si applicano le condizioni menzionate nel conto di appoggio, il che sterilizza l'eccezione di nullità palesata dalla difesa di parte attrice e rende effettivi sia i cospicui incassi ricevuti in costanza del rapporto dalla società correntista a seguito dei lauti anticipi posti in essere dalla banca che i saldi passivi ivi conteggiati a titolo di interessi passivi e a titolo di scoperto finale quantificato in Euro 130.419,92; se si pone mente con pazienza alle risultanze degli estratti conto, si noterà come nella stessa data contabile ad ogni anticipo posto in essere dalla banca ed annotato nel conto speciale n. xxxx corrisponda un analogo accredito sul conto corrente ordinario, di talché non si comprende di cosa possa dolersi la difesa di parte attrice posto che, ad ogni buon conto, le somme anticipate e non coperte con crediti ceduti alla banca devono comunque essere a quest'ultima restituite.

Quanto poi alle sorti del contratto di finanziamento datato 18.10.2013, dell'originario importo di Euro 180.000,00, con il quale la debitrice principale SOCIETA' ha ripianato passività allora esistenti scaturenti da diversi rapporti negoziali in precedenza in essere con la banca convenuta, ad onta della nullità sbandierata ad opera della difesa di parte attrice il Tribunale ne reputa lecita la causa posto che la finalità del soggetto finanziato di contrarre mutui fondiari o semplicemente chirografari con previsione di garanzie personali prestate da terzi al solo scopo di sanare pregressi debiti con la banca mutuante è da ritenere pienamente lecita e rispondente ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, atteso che in tal modo il debitore lucra la possibilità di dilazionare nel tempo il debito con le modalità temporali che più gli aggradano e che siano rispondenti ai propri obiettivi aziendali (si vedano le sentenze della Suprema Corte n. 28663 del 2013 e n. 19282 del 2014): il finanziamento per cui è lite risulta pertanto dotato di valida causa e non persegue finalità in frode alla legge, costituendo la garanzia fideiussoria prevista in favore della banca la contropartita minima che spetta alla parte mutuante per avere concesso il prestito alla società debitrice principale. Affermatane la liceità ed effettività negoziale, non è emersa alcuna usurarietà del tasso di mora indicato all'art. 4 del contratto di finanziamento per cui è lite, avendo la difesa di parte attrice sommato il tasso di mora e quello compensativo, in uno con altre voci quali la commissione prevista per la estinzione anticipata del rapporto o per omessa canalizzazione dei flussi commerciali in entrata previste nell'art. 6 che nulla hanno a che vedere con la dinamica dei tassi di interesse, al fine di prospettare l'usura in concreto e di lucrare la conseguente gratuità del mutuo.

Quanto agli assunti difensivi prospettati dalla difesa di parte attrice ai numeri da 3 a 8 della parte in fatto sopra riportata nessuno di essi può essere accolto posto che:

- 1) Il contratto di conto corrente bancario inter partes è valido ed efficace sussistendo idonea forma scritta: la copia fotostatica prodotta dalla banca risulta sottoscritta dalla società correntista che, del resto, non ha mai contestato la sussistenza del rapporto bancario che è durato per oltre sette anni dal 2010 al 2017;
- 2) Non sussiste alcuna illegittimità con riguardo all'applicazione dei tassi di interesse passivi applicati in misura ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, posto che i tassi di interesse e le commissioni addebitate sono stati previsti nel contratto di conto corrente n. 24 mediante apposite pattuizioni in forma scritta come per legge;
- 3) Con riguardo all'asserita capitalizzazione degli interessi passivi ad opera della banca convenuta, devesi rilevare che il rapporto è sorto dopo il primo luglio 2000 e che la predetta capitalizzazione è stata applicata in pieno rispetto della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 con eguale durata trimestrale per entrambe le parti contraenti: alcun controcredito vanta pertanto a tale titolo la parte attrice;
- 4) Tutte le voci di spesa imputate al correntista e, di conseguenza, al fideiussore, sono state minuziosamente previste per iscritto, così come le proposte di modifica unilaterale del contratto in essere tra le parti giusta applicazione dell'art. 118 T.U.B.: le doglianze degli attori sul punto si palesano generiche;
- 5) Quanto alle commissioni di massimo scoperto, esse sono state espressamente previste in contratto e si palesano dotate di giustificazione causale in quanto costituiscono la remunerazione che spetta alla banca per tollerare improvvise espansioni di credito ad opera dei correntisti: nulla osta pertanto alla loro applicazione;
- 6) Non sussiste alcuna invalidità delle fideiussioni sottoscritte da **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** per il fatto che la banca, successivamente al rilascio delle fideiussioni, abbia secondo la prospettazione di parte attrice concesso in violazione dell'art. 1956 c.c. "credito alla debitrice principale senza alcuna autorizzazione degli odierni oppositori, pur essendo a conoscenza che le condizioni patrimoniali della

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

stessa Società errano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito", con conseguente "estinzione dell'obbligazione di garanzia prestata dai fideiussori della debitrice principale e comunque la liberazione degli odierni opposenti dalle garanzie prestate": l'assunto è rimasto del tutto sfornito di prova, non avendo la difesa di parte attrice allegato alcunché a supporto di tale affermazione che è rimasta pertanto del tutto indimostrata;

Rimane infine da vagliare la madre di tutte le eccezioni che i fideiussori sono soliti prospettare al fine di andare esenti da qualsivoglia responsabilità nell'assunzione dell'obbligo di garanzia, vale a dire la nullità della fideiussione omnibus stipulata con la banca opposta in quanto ricalcante agli artt. 2, 6 e 8 lo schema A.B.I. successivamente esecrato dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2014: essa va disattesa per i motivi di seguito evidenziati.

Costituisce oramai *ius receptum* il principio secondo cui nel caso in esame non si verte in un caso di nullità totale della garanzia ma in un caso di nullità parziale delle clausole incriminate che fa salvo il rapporto obbligatorio di garanzia: nessun dubbio sussiste pertanto sul fatto che FIDEIUSSORE 1 e FIDEIUSSORE 2 continuano ad essere obbligati nei confronti della banca convenuta.

Ciò detto, reputa il Tribunale che la nullità invocata dalla difesa di parte attrice non operi con riferimento alla garanzia prestata da FIDEIUSSORE 1 e FIDEIUSSORE 2 in seno al contratto di finanziamento datato 18.10.2013, dell'importo di Euro 180.000,00: tale soluzione si impone vuoi per il fatto che la dizione letterale della clausola con cui si deroga alla mannaia dell'art. 1957 c.c. ed al termine semestrale ivi menzionato non

ricalca lo schema A.B.I. sopra menzionato, vuoi per il fatto che la suddetta clausola è stata frutto di trattativa individuale tra le parti contraenti, non costituendo parte di moduli predisposti unilateralmente dalla parte forte del rapporto e sottoscritti dai garanti;

contenute nella diversa fideiussione omnibus sottoscritta dagli attori, la soluzione ma anche a volere ritenere per assurdo tale clausola nulla, al pari di quelle derogatorie dell'art. 1957 c.c. della inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c. non sposta i termini della questione e non consente l'invocazione della decadenza semestrale ad opera dei garanti, avendo la difesa di parte attrice provveduto ad eccepire la decadenza per la prima volta

soltanto a seguito del deposito della memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.: la violazione, ad opera della banca odierna opposta, del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. a pena di decadenza della garanzia prestata dagli attori costituisce infatti eccezione in senso stretto che andava fatta valere con la citazione in opposizione e la cui non tempestiva proposizione toglie ogni valenza ed interesse alla affermata nullità delle clausole ricalcanti lo schema A.B.I. sopra menzionato, nullità che comunque non produce in concreto alcun effetto posto che il rapporto di garanzia rimane comunque sempre in vita.

In definitiva nulla osta al rigetto dell'opposizione spiegata dagli attori ed alla conferma del decreto ingiuntivo opposto: le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate agli attori opposenti **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2** nonché al Fallimento convenuto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione spiegata da **FIDEIUSSORE 1** e **FIDEIUSSORE 2**, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna **FIDEIUSSORE 1**, **FIDEIUSSORE 2** ed il **Fallimento SOCIETA'** in liquidazione al pagamento, a favore della BANCA, delle spese di lite liquidate in Euro 15.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Siracusa, 23 agosto 2023

Il Giudice
dott. Giacomo Rota